

Publicato/a su : **Gazz. Uff. n° 57** del **08/03/2002**

riguardante :  
**IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO**

**Decreto Legislativo 02 Febbraio 2002, n. 25**

## **"Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza da agenti chimici durante il lavoro"**

### **ESTRATTO DAL D.Lgs.**

**Con il D.Lgs. 25/2002 vengono apportate importanti modifiche al D.Lgs. 626/94, mediante l'introduzione di un intero "titolo" (Titolo VII bis – Protezione da agenti chimici) composto di 12 articoli (dal 72bis al 72 terdecies) e quattro allegati (da VIII-ter a VIII-sexties).**

### **Il campo di applicazione**

Si applica in tutti i luoghi di lavoro ove sia presente almeno un lavoratore ed indica i requisiti minimi di protezione contro i rischi derivanti dagli agenti chimici pericolosi come definiti all'interno del medesimo decreto. Per le attività già in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs.25/2002 le disposizioni devono essere attuate entro 3 mesi dalla predetta data, negli altri casi prima di iniziare l'attività.

### **Gli agenti chimici pericolosi**

Per la definizione di agente chimico pericoloso si fa riferimento alle sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs.52/97, nonché agli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose dello stesso decreto, ai preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs.285/98, nonché agli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi dello stesso decreto, escludendo le sostanze ed i preparati pericolosi solo per l'ambiente. Vengono, altresì, considerati pericolosi gli agenti chimici che pur non rientrando nelle precedenti definizioni possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è assegnato un valore limite di esposizione professionale.

### **La valutazione dei rischi**

**Il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.4 del D.lgs.626/94 viene integrato con una specifica valutazione del rischio chimico** per la quale il Datore di Lavoro determina **preliminarmente** l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e prende in considerazione una serie di elementi ben definiti ai fini della valutazione del rischio (proprietà pericolose degli agenti chimici, schede di sicurezza, livello, tipo e durata delle esposizioni, circostanze in cui viene svolto il lavoro, quantità degli agenti presenti, eventuali limiti di esposizione professionale o valori limite biologici, effetti delle misure preventive e protettive

DOCUMENTO TRASCRITTO DA **CIANI CONSULENTI**

Sede Legale : Via Martignacco 98/3 - 33100 Udine. ✉ ciani-co@wavenet.it

Sede Operativa : ✉ Via Principale 1 - 33037 Passons di Pasian di Prato, Udine.

☎ 0432-402752 - ✉ 0432-543750

adottate o da adottare ed eventuali conclusioni tratte da sorveglianza sanitaria già effettuata). Nella valutazione dei rischi dovranno essere indicate le misure adottate di **carattere generale** (art.72-quinquies) e, ove applicabili, specifiche (art.72-sexies) di protezione e prevenzione. DLGS 25-02 di modifica 626 - contributo upg ott 2002 LG RL 15/10/02

Resta fermo l'obbligo, in tutti i casi di rischio chimico, di **informazione e formazione** specifica per i lavoratori ed i loro rappresentanti. La valutazione del rischio chimico deve essere periodicamente aggiornata e deve, comunque, precedere l'inizio di nuove attività che comportino la presenza di agenti chimici pericolosi.. Significativa, ai fini degli adempimenti previsti è la determinazione di rischio moderato; essa è rinviata ad una successiva emanazione di decreti ministeriali in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione Europea e dei parametri di sicurezza. In assenza di tali decreti la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro.

## Il caso di rischio moderato

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che vi è solo un **rischio moderato** per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le **misure di carattere generale** sono sufficienti a ridurre il rischio potranno non attuarsi ulteriori disposizioni previste dal D.lgs.25/2002 rispetto a quanto già esposto relativamente alla valutazione del rischio.

## Il caso di rischio non moderato

In tal caso, oltre quanto precedentemente descritto, dovranno essere attuate misure specifiche di protezione e protezione: eliminazione/riduzione del rischio mediante sostituzione, o, se l'attività non consente l'eliminazione del rischio, riduzione del rischio mediante l'applicazione di **misure specifiche** riguardanti:

- o la progettazione dei processi lavorativi, attrezzature e materiali,
- o le misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte,
- o le misure di protezione individuali,
- o la sorveglianza sanitaria.

Dovranno, inoltre, essere attuate:

- misure in caso di incidenti o di emergenze in aggiunta a quanto previsto dal DM 10/3/1998 artt.12 e 13,

ed istituite e aggiornate, a cura del medico competente:

- cartelle sanitarie e di rischio, le quali, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sono trasmesse all'INAIL.

## La sorveglianza sanitaria

Viene effettuata:

- preventivamente, prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
- periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai RLS;
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

DOCUMENTO TRASCRITTO DA **CIANI CONSULENTI**

Sede Legale : Via Martignacco 98/3 - 33100 Udine. ✉ ciani-co@wavenet.it

Sede Operativa : ✉ Via Principale 1 - 33037 Passons di Pasian di Prato, Udine.

☎ 0432-402752 - 📠 0432-543750

# CIANI CONSULENTI

Contabilità Lavori & Studio Gare d'Appalto  
Coordinamento Sicurezza Cantieri & Piani  
di Manutenzione

**La normativa abrogata** Sono abrogati il Capo II e gli allegati I,II,III e VIII del D.lgs.277/91 (Piombo), il D.lgs.77/92 (ammine aromatiche), le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al DPR 303/56. DLGS 25-02 di modifica 626 - contributo upg ott 2002 LG RL 15/10/02.

DOCUMENTO TRASCRITTO DA **CIANI CONSULENTI**

**Sede Legale** : Via Martignacco 98/3 - 33100 Udine. ✉ ciani-co@wavenet.it

**Sede Operativa** : ✉ Via Principale 1 – 33037 Passons di Pasian di Prato, Udine.

☎ 0432-402752 - 📠 0432-543750